

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, PAZZAGLIA, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

*Presentata il 1° giugno 1988*

**Delega al Governo per la riliquidazione delle pensioni  
e per la soppressione delle pensioni d'annata**

**ONOREVOLI COLLEGGHI!** — La recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 501 (21 aprile-5 maggio 1988) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui, per i magistrati ordinari, amministrativi contabili, militari, nonché per i procuratori ed avvocati dello Stato collocati in quiescenza, anteriormente al 1° luglio 1985, non viene disposta la riliquidazione delle rispettive pensioni.

In altre parole, la Corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità di una delle

tante « pensioni d'annata » che costellano il nostro sistema. Questa declaratoria concerne — per usare una forma sintetica — la categoria dei « magistrati » che hanno fatto trionfare, un principio di palmare evidenza, ponendo lo Stato di fronte alle proprie responsabilità per quella errata visione ed assurda applicazione del trattamento pensionistico frazionato nei tanti recinti delle pensioni d'annata, concettualmente anti giuridiche e socialmente ingiuste.

Ma se i magistrati hanno ottenuto giustizia, vi sono altre e numerose categorie

di pensionati del settore pubblico ancora ghettizzati, che oggi, nel solco della sentenza della Corte, ricorrendo alla magistratura, avrebbero la certezza di ottenere analoga giustizia.

A nostro parere è doveroso, invece, che sia lo stesso legislatore a farsi carico d'una iniziativa globale, che incardinata sui principi proclamati dalla Corte, ponga fine alla giungla dei trattamenti pensionistici differenziati da decorrenze temporali e non legittimati da criteri logici e tanto meno giuridici.

Pertanto, abbiamo ritenuto doveroso presentare questa proposta di legge, con cui si conferisce al Governo una specifica delega, in modo da pervenire, nei tempi più brevi, alla riliquidazione delle pensioni con la soppressione di tutti gli sbaramenti di annata.

Va ricordato che la richiamata sentenza della Corte trae origine da due ordinanze della Corte dei conti a Sezioni unite (del 5 giugno 1985 e 1° ottobre 1986). Con la prima, la Corte dei conti chiedeva se un determinato complesso di norme relative al trattamento pensionistico fosse o meno in contrasto con gli articoli 3 e 36, primo comma, della Carta costituzionale, in quanto quelle norme non prevedevano « criteri che garantiscano trattamenti proporzionali alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato ». Con la seconda ordinanza, rilevava che quelle stesse disposizioni disciplinavano « irrazionalmente, con eguali regole, fattispecie intrinsecamente differenziate », e disponevano « trattamenti macroscopicamente differenziati in ragione della data del collocamento a riposo », violando il « principio di ragionevolezza e di eguaglianza » proclamato dall'articolo 3 della Carta costituzionale.

La Corte ha ritenuto fondate le questioni, e noi ne seguiamo il ragionamento, che pur essendo finalizzato alla categoria dei magistrati ricorrenti, nella parte motiva ha integrale validità per tutte le categorie di pensionati del settore pubblico.

In primo luogo la Corte ricorda che l'articolo 2, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle

pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), conteneva una « dichiarazione d'intenti » poiché prevedeva che: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni, avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalità per le categorie del personale in attività di servizio ».

In tal modo, in base all'indice annuale d'incremento delle retribuzioni, si sarebbe dovuto realizzare, per perequazione automatica, il collegamento delle pensioni — cioè di tutte le pensioni del settore pubblico e non solamente di quelle dei magistrati — alla dinamica delle retribuzioni, entro il 1978.

Ma sin dalla legge del 21 dicembre 1978, n. 843, che stabiliva gli aumenti delle pensioni per il 1979, si legge che questa maggiorazione era concessa « in attesa della legge di riordino del sistema pensionistico ». Cioè, il termine già fissato veniva disinvoltamente superato. Poi, vennero emanati altri provvedimenti, sino a quello del 17 aprile 1985, n. 141, e come afferma la Corte, « la sequenza delle norme in argomento dimostra che il legislatore non ha realizzato il programma, prefissosi nel 1976, di collegare il trattamento di quiescenza agli incrementi del trattamento del personale in attività di servizio ».

La Corte, su questo punto, si è richiamata ad altre sue sentenze in una delle quali precisava che « dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato », e che « l'applicazione al

trattamento pensionistico dell'articolo 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo delle pensioni, richiede che sia assicurata al pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, una esistenza libera e dignitosa. Ha demandato quindi alle valutazioni del legislatore ordinario di disporre i mezzi per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo ». (Sentenza n. 124 del 1968).

Quindi, la Corte ha ricordato altre due sentenze, dove afferma che la proporzionalità e l'adeguatezza delle pensioni, « non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acqui-

sto della moneta » (sentenza n. 26 del 1980 e sentenza n. 173 del 1986), per concludere in modo chiaro ed inequivoco: « Dato che, secondo il richiamato costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, ne consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo ».

Sulla base di questi apodittici enunciati, il M.S.I.-destra nazionale incardina la proposta di delega al Governo, al fine di sanare errori legislativi, irrazionalità di criteri, e procedere su d'una strada di effettiva ed uniforme giustizia sociale, dando ai pensionati quanto ad essi legittimamente spetta, in ogni momento, per « la quantità e la qualità del lavoro prestato ».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per attuare, entro dodici mesi dalla loro pubblicazione, nel rispetto dei principi ed in applicazione dei criteri contenuti nella sentenza della Corte costituzionale, n. 501 del 1988, la riliquidazione delle pensioni dei dipendenti del settore pubblico, ed in particolare la soppressione dei differenziati termini di decorrenza che frazionano i singoli trattamenti.